

**Ai Clienti dello Studio**

**Circolare mensile – giugno 2015.**

**GIUGNO 2015: NOVITÀ ..... 2**

---

1	Aiuto alla crescita economica (ACE) - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.....	2
2	Garanzie per i rimborsi IVA - Nuovi modelli di fideiussione e di deposito vincolato.....	5
3	Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione attività ai fini IVA - Modifiche ai modelli.....	6
4	Regime premiale per i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore .....	7
5	Informazioni sugli studi di settore - Disponibilità dei dati nel “Cassetto fiscale” .....	8
6	Ravvedimento operoso - Nuova disciplina - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.....	9
7	Rettifiche di valore dei crediti verso la clientela di banche, finanziarie e assicurazioni - Nuova disciplina IRES .....	10
8	Rettifiche di valore dei crediti verso la clientela di banche, finanziarie e assicurazioni - Nuova disciplina IRAP .....	12
9	Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Disposizioni attuative .....	13
10	Contributi per l’internazionalizzazione delle PMI - Disposizioni attuative .....	19
11	IRAP e addizionale regionale IRPEF - Aumento automatico delle aliquote vigenti nella Regione Molise .....	21
12	Blocco della trasformazione in credito d’imposta delle DTA .....	22
13	Piccole e micro imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) dell’Emilia Romagna - Esenzione da IRPEF/IRES, IRAP e IMU .....	22

**LUGLIO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....24**

<b>1</b>	<p><b>AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p> <p>Con la circ. 3.6.2015 n. 21, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'agevolazione per la crescita economica (ACE), di cui all'art. 1 del DL 6.12.2011 n. 201 (conv. L. 22.12.2011 n. 214), soffermandosi in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sul potenziamento del beneficio per le società neoquotate;</li> <li>• sulla trasformazione delle eccedenze ACE in crediti d'imposta;</li> <li>• sulla disciplina antielusiva prevista dall'art. 10 del DM 14.3.2012;</li> <li>• sulle condizioni per includere nella base ACE gli incrementi di patrimonio netto derivanti dalle rinunce dei soci ai crediti e dalla rivalutazione dei beni d'impresa;</li> <li>• sull'applicazione della disciplina agevolativa alle stabili organizzazioni.</li> </ul>
<b>1.1</b>	<p><b>POTENZIAMENTO DELL'ACE PER LE SOCIETÀ NEOQUOTATE</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 19 co. 1 lett. a) del DL 24.6.2014 n. 91, conv. L. 11.8.2014 n. 116, per le società che si quotano nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione comunitari, per il periodo d'imposta di ammissione ai predetti mercati e i due successivi la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente è incrementata del 40%.</p> <p>La circ. 21/2015 ricorda che l'agevolazione è condizionata al fatto che l'ammissione ai predetti mercati avvenga in data successiva al 25.6.2014, di entrata in vigore del DL 91/2014 (<i>rectius</i>, a partire dal 25.6.2014, come previsto dall'art. 19 del DL stesso). L'Agenzia delle Entrate ricorda che il primo periodo d'imposta potenzialmente interessato dal beneficio è quello in corso al 31.12.2014, ma che ciò è condizionato all'approvazione della misura agevolativa da parte della Commissione europea (non ancora intervenuta).</p> <p><b>Modalità applicative</b></p> <p>Secondo la circolare, fermo restando che per il 2014 il beneficio è subordinato all'approvazione in sede comunitaria, rientrano tra gli apporti e tra gli accantonamenti a riserva che possono essere soggetti alla maggiorazione solo quelli effettuati successivamente al 25.6.2014 (<i>rectius</i>, a decorrere dal 25.6.2014).</p> <p>Ciò premesso, risulta agevolato l'incremento di capitale operato nel primo periodo d'imposta di ammissione alla negoziazione rispetto al periodo precedente, mentre nei periodi successivi, qualora il predetto aumento di capitale proprio risulti invariato, non si può fruire di alcuna maggiorazione.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>TRASFORMAZIONE DELLE ECCELENZE ACE IN CREDITI D'IMPOSTA</b></p> <p>In merito alla trasformazione delle eccedenze ACE in crediti d'imposta utilizzabili a riduzione dell'IRAP (introdotta dall'art. 19 co. 1 lett. b) del DL 24.6.2014 n. 91, conv. L. 11.8.2014 n. 116), la circ. 21/2015 ha precisato che per l'utilizzo degli importi a credito risultanti dalla suddetta trasformazione non si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• né il limite generale di 700.000,00 euro previsto per la compensazione (essa, infatti, non transita dal modello F24);</li> <li>• né il limite di 250.000,00 euro previsto per l'utilizzo dei crediti risultanti dal quadro RU del modello UNICO (le eccedenze, infatti, sono indicate nel quadro RS, e il calcolo del credito avviene nel modello IRAP);</li> <li>• né i vincoli previsti per la compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 1.500,00 euro;</li> <li>• né, infine, le regole in materia di visto di conformità.</li> </ul>

	<p><b><i>Ecceденze ACE oggetto di trasformazione</i></b> Secondo l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è possibile trasformare in crediti d'imposta le sole ecceденze ACE formatesi a decorrere dall'esercizio in corso al 31.12.2014 (per le ecceденze pregresse, quindi, rimane la sola possibilità di utilizzo a riduzione del reddito complessivo netto dei successivi periodi d'imposta);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "per esigenze di certezza e semplificazione operativa", la conversione delle ecceденze in crediti d'imposta non può essere revocata (non sarebbe, quindi, possibile utilizzare nuovamente le ecceденze a riduzione dell'IRPEF o dell'IRES).</li> </ul> <p>La circ. 21/2015 conferma, inoltre, che la scelta di trasformare in crediti d'imposta le ecceденze ACE formatesi dall'esercizio in corso al 31.12.2014 può avere ad oggetto anche solo una parte delle stesse, secondo una libera scelta del contribuente.</p> <p><b><i>Modalità di determinazione del credito d'imposta</i></b> Il credito è determinato applicando alle ecceденze le aliquote IRES o IRPEF; in merito a queste ultime, le esemplificazioni della circ. 21/2015 chiariscono che occorre applicare gli scaglioni IRPEF di cui all'art. 11 del TUIR, e non l'aliquota media del contribuente. Il credito così ottenuto va a riduzione dell'IRAP dovuta per il 2014, nel limite di 1/5 dell'importo ottenuto a seguito della trasformazione (la differenza va a ridurre l'IRAP dovuta nei quattro successivi periodi d'imposta, per quote costanti).</p>
1.3	<p><b>DISCIPLINA ANTIELUSIVA</b> Il § 3 della circ. 21/2015 è dedicato all'analisi delle clausole "anti abuso" dell'ACE, contenute nell'art. 10 del DM 14.3.2012.</p> <p><b><i>Carattere preventivo delle istanze di disapplicazione</i></b> Qualora il contribuente intenda disapplicare le suddette norme "anti abuso", le istanze di disapplicazione devono avere carattere preventivo ed essere, quindi, presentate almeno 90 giorni prima del termine per la presentazione della dichiarazione relativa al medesimo periodo d'imposta. A titolo esemplificativo, se una società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare intendeva richiedere la disapplicazione per il periodo d'imposta 2014, l'istanza doveva essere presentata entro il 2.7.2015 (e ciò anche se le operazioni che possono aver dato luogo alla sterilizzazione della base ACE si sono svolte in anni precedenti).</p> <p><b><i>Natura delle clausole "anti abuso"</i></b> La circ. 21/2015 ricorda che le clausole anti abuso possono sostanzialmente essere suddivise in due categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riduzioni che trovano la loro origine in operazioni che avvengono nel gruppo societario (conferimenti e finanziamenti infragruppo, acquisti di aziende e di partecipazioni infragruppo), le quali influiscono in negativo sulla base ACE per il soggetto conferente o finanziatore, ovvero acquirente delle aziende o delle partecipazioni (in sostanza, per il soggetto che effettua l'esborso di denaro);</li> <li>• conferimenti ricevuti da non residenti, i quali riducono invece la base ACE del soggetto residente beneficiario.</li> </ul> <p><b><i>Conferimenti infragruppo</i></b> In merito ai conferimenti infragruppo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce meglio la</p>

	<p>portata delle affermazioni contenute nella circ. 23.5.2014 n. 12, secondo le quali si doveva concedere la disapplicazione nei casi in cui i conferimenti non facevano altro che “riversare” la liquidità accumulata a seguito dell'accantonamento degli utili. Nella circ. 21/2015 si evidenzia che, se viene presentata un'istanza in questo senso, verranno effettuati tutti i controlli del caso per escludere che vi siano conferimenti provenienti da qualsiasi soggetto o finanziamenti da altri soggetti appartenenti al gruppo. La stessa circolare precisa che la riduzione persiste anche se controllata e controllante non sono più tali alla chiusura dell'esercizio; ciò non vale invece per i finanziamenti, che cessano di ridurre la base ACE se non sussiste più il controllo.</p> <p><b>Acquisto di partecipazioni</b></p> <p>In merito agli acquisti di partecipazioni, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la riduzione opera solo se il corrispettivo è in denaro, e non nei casi in cui il corrispettivo è in natura.</p>
	<p><b>Conferimenti provenienti da soggetti non residenti</b></p> <p>Per i conferimenti provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, secondo l'Agenzia delle Entrate occorre adottare l'approccio “look through”, andando di fatto ad analizzare la compagine sociale della società estera che effettua il conferimento; se essa è partecipata da altre società localizzate in Stati non appartenenti alla <i>white list</i> di cui al DM 4.9.96, il conferimento va comunque a ridurre la base ACE (di fatto, la fattispecie, regolata dall'art. 10 co. 3 lettera c) del DM 14.3.2012, viene “traslata” nell'ambito di operatività delle clausole anti abuso prevista dalla lettera d), che ha ad oggetto i conferimenti provenienti da soci residenti in Stati “non collaborativi”, non necessariamente appartenenti al gruppo).</p>
1.4	<p><b>RINUNCE AI CREDITI</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate conferma l'impostazione, già rinvenibile nella Relazione al DL 201/2011, secondo cui gli incrementi di patrimonio netto che si formano all'atto della rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società partecipata confluiscono nella base ACE solo se i crediti stessi hanno natura finanziaria (e non, quindi, se si tratta di crediti di natura commerciale).</p> <p>Nella circ. 21/2015 si evidenzia come, nel nuovo principio contabile OIC 28, venga espressamente affermato il principio secondo cui la rinuncia ai crediti di qualunque natura debba essere trattata alla stregua di un apporto di patrimonio. Tuttavia, secondo la stessa circolare, le rinunce ai crediti commerciali continuerebbero a doversi ritenere non agevolate, in quanto l'ACE presupporrebbe l'immissione di denaro a titolo di finanziamento della partecipata, cosa che non avviene nell'ambito delle transazioni commerciali.</p>
1.5	<p><b>RISERVE DI RIVALUTAZIONE</b></p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, le riserve di rivalutazione (che, all'atto della loro costituzione, non possono rientrare nella base ACE, in quanto “riserve indisponibili” ai sensi dell'art. 5 co. 5 del DM 14.3.2012), tornano ad essere rilevanti ai fini dell'agevolazione dall'esercizio in cui la società realizza i beni rivalutati (e nel limite dei maggiori valori realizzati).</p> <p>Per effetto del realizzo dei beni, infatti, la riserva cessa di accogliere meri valori derivanti da valutazioni (e di essere, quindi, indisponibile nell'accezione di cui sopra) per divenire una ordinaria riserva di utili realizzati.</p> <p>Per espressa disposizione di legge possono, però, essere agevolate le sole riserve costituite a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2010: l'unica</p>

	<p>riserva di rivalutazione agevolata può, quindi, essere il saldo attivo di rivalutazione costituito ai sensi della L. 147/2013, con esclusione dei saldi attivi formatisi in precedenza.</p> <p><b>Società di persone e imprenditori individuali in contabilità ordinaria</b>  Pur non essendovi indicazioni <i>ad hoc</i> nel testo della circ. 21/2015, si ritiene che i principi sopra descritti valgano per i soli soggetti IRES.  Per le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, infatti, la base ACE è assunta in misura pari all'intero patrimonio netto contabile esistente alla fine dell'esercizio, comprensivo di tutte le riserve indipendentemente dalla loro natura fiscale e dall'epoca in cui esse si sono formate.</p>
<b>1.6</b>	<p><b>STABILI ORGANIZZAZIONI</b>  Le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti sono tenute ad osservare, in quanto compatibili, le regole previste in materia di ACE per le società di capitali e gli enti commerciali residenti.  Per le stabili organizzazioni, in particolare, gli incrementi e i decrementi sono valutati con riferimento al fondo di dotazione esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010; a questi fini, occorre tenere conto del c.d. "fondo di dotazione virtuale" (ovvero, al fondo di dotazione che risulta congruo in base all'attività esercitata dalla stabile organizzazione), se superiore al fondo di dotazione contabile.</p>
	<p>In ciascun esercizio, le variazioni rilevanti ai fini dell'ACE sono così strutturate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tra le variazioni in aumento, si computano gli apporti in denaro versati dalla casa madre alla S.O., gli utili mantenuti nell'economia della S.O. stessa, nonché le rettifiche contabili (riclassificazioni da debiti a fondo di dotazione contabile, se insufficiente) e le rettifiche fiscali (variazioni in aumento effettuate in dichiarazione dei redditi per tenere conto degli interessi passivi indeducibili, se il fondo di dotazione contabile è insufficiente);</li> <li>• tra le variazioni in diminuzione si computano, invece, le riduzioni del fondo di dotazione contabile con attribuzione dello stesso alla casa madre.</li> </ul>
<b>2</b>	<p><b>GARANZIE PER I RIMBORSI IVA - NUOVI MODELLI DI FIDEIUSSIONE E DI DEPOSITO VINCOLATO</b></p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 26.6.2015 n. 87349 è stato approvato un nuovo modello di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, mediante il quale il contribuente può prestare la garanzia di cui all'art. 38-<i>bis</i> co. 5 del DPR 633/72, al fine di ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile IVA ai sensi degli artt. 30 e 38-<i>bis</i> dello stesso DPR 633/72.</p> <p>Coerentemente con tali modifiche, lo stesso provvedimento ha altresì aggiornato il modello per la costituzione del deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, utilizzato in alternativa alla suddetta fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.</p>
<b>2.1</b>	<p><b>FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA FIDEIUSSORIA - NUOVO MODELLO</b>  Il nuovo modello di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituisce quello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2004;</li> <li>• è utilizzabile dal 27.6.2015; il precedente modello può comunque essere ancora utilizzato fino al 31.12.2015.</li> </ul> <p>Le modifiche apportate recepiscono le novità del DLgs. 175/2014 e consentono la riduzione di costi e tempi per l'esecuzione dei rimborsi IVA, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i rimborsi richiesti con procedura ordinaria, sia annuali che trimestrali, il</li> </ul>

	<p>periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell'esecuzione viene ridotto da 120 a 60 giorni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per i rimborsi richiesti con procedura semplificata, gli interessi sul ritardo nell'esecuzione dei rimborsi sono esclusi dal computo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia.</li> </ul> <p>Il modello si compone di tre sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la prima sezione, per la richiesta di rimborso all'Agente della Riscossione, in procedura semplificata, per importi fino a 700.000,00 euro comprese le compensazioni;</li> <li>la seconda sezione, per la richiesta di rimborso all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, con procedura ordinaria, per importi superiori a 700.000,00 euro comprese le compensazioni;</li> <li>la terza sezione, per la richiesta di rimborsi infrannuali.</li> </ul> <p>In caso di rimborso superiore a 700.000,00 euro, con pagamento richiesto in parte all'Agente della Riscossione, in parte all'ufficio, andranno compilate sia la sezione 1, sia la sezione 2, ciascuna per gli importi di competenza.</p>
<b>2.2</b>	<p><b>DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO - NUOVO MODELLO</b></p> <p>Conseguentemente, il provvedimento in commento aggiorna altresì il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell'IVA, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 165769.</p> <p>Anche in questo caso, le modifiche riguardano il computo degli interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per i rimborsi in procedura ordinaria, il periodo presuntivo su cui calcolare gli interessi da garantire nell'esecuzione dei rimborsi annuali e trimestrali viene ridotto da 120 a 60 giorni;</li> <li>per i rimborsi richiesti con procedura semplificata, gli interessi sul ritardo nell'esecuzione dei rimborsi sono esclusi dal computo degli interessi da garantire per il periodo di validità del deposito vincolato.</li> </ul> <p>Il nuovo modello è utilizzabile dal 27.6.2015; il precedente modello può comunque essere ancora utilizzato fino al 31.12.2015.</p>
<b>2.3</b>	<p><b>CONDIZIONI DELLA GARANZIA</b></p> <p>Entrambi i modelli devono essere compilati a cura dell'intermediario finanziario e devono essere consegnati all'Agente della Riscossione o al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha chiesto la garanzia per l'erogazione del rimborso.</p> <p>I contratti in questione impegnano l'intermediario finanziario al pagamento delle somme indebitamente rimborsate – o dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate, allo stesso titolo, nei confronti dell'istante – richieste con atto amministrativo notificato nel periodo di validità della garanzia, fino a concorrenza dell'importo massimo garantito.</p>
<b>3</b>	<p><b>DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA - MODIFICHE AI MODELLI</b></p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 75295, sono stati modificati i modelli per la dichiarazione di inizio, variazione o cessazione attività ai fini IVA.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>PERSONE FISICHE - NUOVO MODELLO AA9/12</b></p> <p>Con riguardo alle persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, sono stati approvati:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il nuovo modello AA9/12 e le relative istruzioni;</li> <li>• le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica.</li> </ul> <p><b>Novità</b> La principale novità attiene all'aggiornamento dei campi relativi ai regimi agevolati utilizzabili nel 2015, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il regime di vantaggio ai sensi del DL 98/2011 (codice 1);</li> <li>• il nuovo regime forfetario per autonomi ai sensi della L. 190/2014 (codice 2).</li> </ul> <p>Rispetto alla precedente versione, è stato eliminato il riferimento al regime delle nuove iniziative produttive, di cui alla L. 388/2000, abrogato dal 2015.</p> <p><b>Decorrenza e regime transitorio</b> Il nuovo modello AA9/12 è utilizzabile a partire dal 4.6.2015. Tuttavia, coloro che non hanno la necessità di segnalare l'adesione ad uno dei regimi fiscali agevolati sopra citati possono continuare ad utilizzare il precedente modello AA9/11 fino al 30.9.2015.</p>
<b>3.2</b>	<p><b>APPLICABILITÀ DEL REGIME DI VANTAGGIO</b> Circa l'applicabilità del regime di vantaggio ai sensi del DL 98/2011, in risposta all'interrogazione parlamentare 4.6.2015 n. 5-05703, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che detto regime <i>“ha effetto solo per coloro che nel corso del 2015 iniziano una nuova attività e, avendone i requisiti, decidono di applicare il regime fiscale di vantaggio, ma non anche per i soggetti già in attività alla data del 1° gennaio 2015”</i>. Pertanto, è stato escluso che i soggetti che abbiano applicato nel 2014 l'abrogato regime delle nuove iniziative produttive, di cui alla L. 388/2000, possano transitare dal 2015 al predetto regime di vantaggio; per tali soggetti, le possibilità sono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicare il nuovo regime forfetario introdotto dalla L. 190/2014;</li> <li>• oppure optare per il regime ordinario.</li> </ul>
<b>3.3</b>	<p><b>SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE - MODIFICHE AL MODELLO AA7/10</b> Il provvedimento in esame ha anche approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'aggiornamento delle istruzioni alla compilazione del modello AA7/10, che deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• le specifiche tecniche per la trasmissione della dichiarazione di cessazione dell'attività comunicata con il predetto modello (restano ferme le precedenti specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni di inizio attività e variazione dei dati).</li> </ul>
<b>4</b>	<p><b>REGIME PREMIALE PER I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI AGLI STUDI DI SETTORE</b> Il provv. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 78324 ha individuato i contribuenti soggetti agli studi di settore che possono usufruire, per il 2014, delle agevolazioni riconosciute in caso di congruità e coerenza agli studi di settore.</p>
<b>4.1</b>	<p><b>MISURE PREMIALI</b> Nei confronti dei soggetti che possono beneficiare del “regime premiale”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;</li> <li>• è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette e dell'IVA;</li> <li>• la determinazione sintetica del reddito complessivo (ex art. 38 del DPR</li> </ul>

	<p>600/73) è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (anziché un quinto, come previsto in via ordinaria).</p> <p>Per beneficiare delle predette misure, il soggetto, oltre a risultare congruo e coerente rispetto agli indicatori approvati per lo studio di settore applicato, deve aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti, indicando fedelmente i dati richiesti dai modelli.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>FRUIBILITÀ DEL REGIME PREMIALE</b></p> <p>Rispetto all'anno scorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è aumentato da 116 a 157 il numero di studi di settore che possono beneficiare del regime premiale;</li> <li>• è confermata l'esclusione dal regime premiale per gli studi relativi alle attività professionali;</li> <li>• sono variati i criteri di scelta degli studi, in base agli indicatori di coerenza approvati per ciascuno di essi.</li> </ul> <p>A quest'ultimo riguardo, possono fruire del regime solo i contribuenti soggetti agli studi di settore specificamente individuati, per i quali risultano approvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle individuate (ovverosia indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro, di efficienza e produttività del fattore capitale, di efficienza di gestione delle scorte, di redditività e di struttura);</li> <li>• indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".</li> </ul>
<b>5</b>	<p><b>INFORMAZIONI SUGLI STUDI DI SETTORE - DISPONIBILITÀ DEI DATI NEL "CASSETTO FISCALE"</b></p>
	<p>Al fine di incentivare l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari e l'emersione delle basi imponibili, con il provv. 18.6.2015 n. 83317, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i dati e le informazioni connesse all'applicazione degli studi di settore sono comunicati al contribuente con inoltro nel proprio "Cassetto fiscale".</p>
<b>5.1</b>	<p><b>DATI E INFORMAZIONI COMUNICATE</b></p> <p>Sono resi disponibili nel "Cassetto fiscale" dei contribuenti i seguenti elementi e informazioni relativi agli studi di settore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inviti a presentare i modelli studi di settore, in caso di inadempienza all'obbligo;</li> <li>• modelli di studi di settore trasmessi;</li> <li>• elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici previsti tra i quadri contabili del modello UNICO e i dati degli studi;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario, tramite la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, per comunicare eventuali giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore o per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi;</li> <li>• comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, in allegato a UNICO, rilevate dall'Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi, sia le altre fonti informative disponibili;</li> <li>• risposte inviate dal contribuente, anche tramite il suo intermediario, alle comu-</li> </ul>



	<p>nicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prospetto su base pluriennale dell'andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati;</li> <li>• documento di sintesi dell'esito dell'applicazione degli studi sulla base dell'ultima versione pubblicata del <i>software</i> GE.RI.CO., comprensivo del posizionamento rispetto agli indicatori di coerenza e di normalità e dell'indicazione sull'accesso al regime premiale;</li> <li>• statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi.</li> </ul>
<b>5.2</b>	<p><b>VALUTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI TRASMESSI</b></p> <p>I contribuenti, anche tramite intermediari incaricati, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite i <i>software</i> gratuiti messi a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata agli studi di settore, oltre a poter regolarizzare errori e omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), beneficiando della riduzione delle sanzioni, graduata in ragione della tempestività delle correzioni.</p>
<b>6</b>	<p><b>RAVVEDIMENTO OPEROSO - NUOVA DISCIPLINA - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 9.6.2015 n. 23, ha chiarito alcuni aspetti applicativi relativi al ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del DLgs. 472/97, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015).</p> <p>Si ricorda che, tramite il ravvedimento operoso, è possibile sanare le violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale fruendo di riduzioni delle sanzioni amministrative, che diminuiscono con l'aumentare del tempo entro cui avviene il ravvedimento.</p> <p>Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (imposte sui redditi, IRAP, IVA, ecc.), il ravvedimento è possibile senza limiti temporali, fino a quando è notificato l'atto impositivo.</p>
<b>6.1</b>	<p><b>ERRORI ED OMISSIONI SANATI ENTRO 90 GIORNI DALLA VIOLAZIONE</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. <i>a-bis</i>) del DLgs. 472/97, il contribuente può sanare eventuali violazioni fiscali riducendo la sanzione a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro 90 giorni dalla commissione della violazione oppure, quando è prevista una dichiarazione periodica, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il ravvedimento, in questa ipotesi, con riferimento alle violazioni che non si perfezionano con la presentazione della dichiarazione, deve avvenire computando i 90 giorni da quando la violazione è stata commessa.</p> <p>Pertanto, le violazioni relative, ad esempio, all'omesso versamento del saldo IRPEF (tributo in cui è presente una dichiarazione periodica), sanzionate nella misura del 30%, devono essere sanate entro 90 giorni decorrenti dal 16 giugno (termine ordinario per il versamento, tralasciando il problema della maggiorazione dello 0,40%) e non dal 30 settembre (termine per l'invio della dichiarazione).</p> <p>Di contro, se un contribuente si accorge di aver dedotto costi non inerenti (violazione per la quale è prevista una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta), il ravvedimento, per fruire della riduzione della sanzione da dichiarazione infedele a 1/9 del minimo, deve avvenire entro 90 giorni computati dal 30 settembre, trattandosi di violazione che si perfeziona con l'invio della dichiarazione.</p>
<b>6.2</b>	<p><b>VIOLAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI IMU E TASI</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha specificato che il ravvedimento operoso concernente i versamenti dell'IMU e della TASI deve avvenire entro il termine di presentazione della</p>

LUIGI BLESCIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Uffici  
CESENA (FC)  
corte don Giuliano Botticelli n. 51  
tel. +39 0547 186 40 75  
e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
vico San Matteo n. 3  
tel. +39 0882 42 44 59  
e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

	<p>dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa, e non, invece, entro un anno dalla commissione della violazione.</p> <p>Il problema si pone in quanto IMU e TASI, da un lato, sono tributi periodici, dall'altro, la relativa dichiarazione, se non si verificano variazioni rilevanti, non va presentata ogni anno.</p> <p>Adottando la tesi della circolare in commento, che, tra l'altro, recepisce quanto era stato affermato con la circ. Min. Economia e Finanze 29.4.2013 n. 1, il ravvedimento dell'acconto e del saldo IMU/TASI (da pagarsi, rispettivamente, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno) deve avvenire non entro un anno dalla violazione, ma entro il 30 giugno dell'anno successivo.</p> <p>L'individuazione del termine ultimo entro cui il ravvedimento può avvenire è molto importante, siccome per questi tributi il ravvedimento è ammesso solo entro il termine indicato nella lett. b) dell'art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97 (contemplante il "doppio" limite temporale sopra evidenziato), e non sino alla notifica dell'atto impositivo, come accade per le violazioni relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.</p>
<b>7</b>	<p><b>RETTIFICHE DI VALORE DEI CREDITI VERSO LA CLIENTELA DI BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI - NUOVA DISCIPLINA IRES</b></p> <p>L'art. 16 del DL 27.6.2015 n. 83, entrato in vigore il giorno stesso e in corso di conversione in legge, è intervenuto sulla disciplina IRES delle svalutazioni, delle rivalutazioni e delle perdite su crediti vantati da banche, altre società finanziarie e assicurazioni, regolata dall'art. 106 co. 3 e 4 del TUIR.</p> <p>Da ultimo, il trattamento di tali componenti reddituali era stato rivisto dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>DEDUZIONE INTEGRALE NELL'ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO</b></p> <p>Viene prevista l'integrale deducibilità, nell'esercizio di imputazione a Conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle svalutazioni e delle perdite su crediti vantati da banche, altre società finanziarie e assicurazioni verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni);</li> <li>• delle perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.</li> </ul> <p>Per le banche e le altre società finanziarie, rilevano i crediti contabilizzati alla voce 70 dello Stato patrimoniale, con contropartita nella voce 130.a del Conto economico.</p> <p>Per le assicurazioni, occorre fare riferimento ai crediti riconducibili alla voce "E.I - Crediti tecnici" dello schema di bilancio assicurativo. In particolare, le rettifiche dei c.d. crediti "tecnici" (crediti verso assicurati per premi) sono rinvenibili all'interno della voce "Altri oneri tecnici" della sezione del Conto tecnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voce "I.8 - Altri oneri tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione", per la gestione danni;</li> <li>• voce "II.11 - Altri oneri tecnici al netto delle cessioni in riassicurazione", per la gestione vita.</li> </ul> <p><b>Disciplina previgente</b></p> <p>Si ricorda che, in base alla disciplina vigente fino al 2014, era previsto un trattamento differente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante</li> </ul>

	<p>cessione a titolo oneroso, che erano deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui erano contabilizzate e nei quattro successivi;</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>le perdite sui medesimi crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, le quali, invece, erano già integralmente deducibili nell'esercizio di rilevazione in bilancio.</li> </ul> <p>In pratica, venivano regolate distintamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le svalutazioni e le perdite su crediti non realizzative iscritte in bilancio, per le quali la deducibilità era dilazionata in cinque periodi di imposta;</li> <li>le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso, per le quali era prevista la deducibilità integrale nell'esercizio di realizzo.</li> </ul> <p>Per effetto delle modifiche del DL 83/2015, viene previsto un unico trattamento, sia per le perdite di natura realizzativa, sia per quelle di natura non realizzativa.</p>
<b>7.2</b>	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>La nuova disciplina si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 (si tratta del 2015, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p>
<b>7.3</b>	<p><b>REGIME TRANSITORIO</b></p> <p>In via transitoria, per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina (2015, per i soggetti "solari"), le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.</p> <p>L'eccedenza rispetto a tale limite, nonché le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, iscritti in bilancio a tale titolo (al netto delle rivalutazioni), diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;</li> <li>l'8% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;</li> <li>il 10% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018;</li> <li>il 12% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024;</li> <li>il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.</li> </ul>
<b>7.4</b>	<p><b>EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DELL'ACCONTO IRES</b></p> <p>Per il calcolo dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 e ai due successivi, non si tiene conto delle predette modifiche.</p> <p>Per come è formulata, relativamente al 2015 la norma appare priva di effetti pratici per i contribuenti che applicano il metodo storico, posto che in questo caso occorre assumere l'imposta dovuta per il 2014 indicata nel rigo RN17 del modello UNICO 2015 SC (salvi eventuali obblighi di ricalcolo), che, ovviamente, è già determinata senza tenere conto delle novità del DL 83/2015.</p> <p>La norma rileva, invece, per coloro che adottano il metodo previsionale: in questo caso, ai soli fini del calcolo dell'acconto, l'IRES che si presume dovuta per il 2015 (base di computo dell'acconto 2015) va determinata in base alla disciplina previgente.</p>

<b>8</b>	<p><b>RETTIFICHE DI VALORE DEI CREDITI VERSO LA CLIENTELA DI BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI - NUOVA DISCIPLINA IRAP</b></p> <p>L'art. 16 del DL 27.6.2015 n. 83, entrato in vigore il giorno stesso e in corso di conversione in legge, è intervenuto altresì sulla disciplina IRAP delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti vantati da banche, altre società finanziarie e assicurazioni, regolata dagli artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97.</p> <p>Da ultimo, il trattamento di tali componenti reddituali era stato rivisto dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.</p>
<b>8.1</b>	<p><b>DEDUZIONE INTEGRALE NELL'ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO</b></p> <p>Viene prevista l'integrale deducibilità, nell'esercizio di imputazione a Conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in capo alle banche e alle altre società finanziarie, delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;</li> <li>• in capo alle imprese di assicurazione, delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.</li> </ul> <p>I crediti rilevanti sono quelli evidenziati nel precedente § 7.1, cui pertanto si rinvia.</p> <p><b>Disciplina previgente</b></p> <p>Si ricorda che, in base alla disciplina vigente nel 2013 e nel 2014, i suddetti componenti reddituali concorrevano alla formazione della base imponibile IRAP in quote costanti nell'esercizio in cui erano contabilizzati a Conto economico e nei quattro successivi.</p>
<b>8.2</b>	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>La nuova disciplina si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 (si tratta del 2015, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p>
<b>8.3</b>	<p><b>REGIME TRANSITORIO</b></p> <p>In via transitoria, per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina (2015, per i soggetti "solari"), le predette rettifiche, perdite, svalutazioni e riprese di valore nette sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.</p> <p>L'eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, e non ancora dedotte in base alla precedente disciplina, sono deducibili per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2016;</li> <li>• l'8% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2017;</li> <li>• il 10% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018;</li> <li>• il 12% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024;</li> <li>• il 5% del relativo ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.</li> </ul>
<b>8.4</b>	<p><b>EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DELL'ACCONTO IRAP</b></p> <p>Per il calcolo dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2015 e ai due successivi, non si tiene conto delle predette modifiche.</p> <p>Per come è formulata, relativamente al 2015 la norma appare priva di effetti pratici per i contribuenti che applicano il metodo storico, posto che in questo caso occorre</p>

---

LUIGI BLESCIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Uffici  
CESENA (FC)  
corte don Giuliano Botticelli n. 51  
tel. +39 0547 186 40 75  
e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
vico San Matteo n. 3  
tel. +39 0882 42 44 59  
e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

	<p>assumere l'imposta dovuta per il 2014 indicata nel rigo IR21 del modello IRAP 2015, che, ovviamente, è già determinata senza tenere conto delle novità del DL 83/2015.</p> <p>La norma rileva, invece, per coloro che adottano il metodo previsionale: in questo caso, ai soli fini del calcolo dell'acconto, l'IRAP che si presume dovuta per il 2015 (base di computo dell'acconto 2015) va determinata in base alla disciplina previgente.</p>
<b>9</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALBERGHI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b>
	<p>Con il DM 7.5.2015, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.6.2015 n. 138, sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta riconosciuto alle imprese alberghiere per gli interventi di ristrutturazione, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica, istituito dall'art. 10 del DL 31.5.2014 n. 83 (conv. L. 29.7.2014 n. 106).</p>
<b>9.1</b>	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b> Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese alberghiere esistenti alla data dell'1.1.2012.
<b>9.2</b>	<b>NOZIONE DI STRUTTURA ALBERGHIERA</b> Per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli alberghi;</li> <li>• i villaggi albergo;</li> <li>• le residenze turistico-alberghiere;</li> <li>• gli alberghi diffusi;</li> <li>• nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.</li> </ul>
<b>9.3</b>	<b>INTERVENTI AGEVOLABILI</b> Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di "ristrutturazione edilizia", vale a dire gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione in senso stretto;</li> <li>• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;</li> <li>• interventi di incremento dell'efficienza energetica;</li> <li>• ulteriori interventi (es. acquisto di mobili e arredi), se destinati esclusivamente agli immobili oggetto dei suddetti interventi.</li> </ul> <p><b>Manutenzione straordinaria</b> Sono agevolabili gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3 co. 1 lett. b) del DPR 380/2001, ossia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;</li> <li>• le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;</li> <li>• gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia</li> </ul> </p>

LUIGI BLESCIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Uffici  
CESENA (FC)  
corte don Giuliano Botticelli n. 51  
tel. +39 0547 186 40 75  
e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
vico San Matteo n. 3  
tel. +39 0882 42 44 59  
e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

	<p>modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.</p> <p><b>Restauro e risanamento conservativo</b></p> <p>Sono agevolabili gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 3 co. 1. lett. c) del DPR 380/2001, ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.</p> <p>Tali interventi comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio;</li> <li>• l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso;</li> <li>• l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.</li> </ul> <p><b>Ristrutturazione edilizia</b></p> <p>Sono agevolabili gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio;</li> <li>• l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.</li> </ul>
	<p>Nell'ambito dei suddetti interventi sono altresì ricompresi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.</p> <p>Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;</p> <p><b>Eliminazione delle barriere architettoniche</b></p> <p>Per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;</li> <li>• la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;</li> <li>• gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione.</li> </ul> <p><b>Incremento dell'efficienza energetica</b></p>

	<p>Per interventi di incremento dell'efficienza energetica si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al DM 11.3.2008;</li> <li>• gli interventi sull'involucro edilizio, vale a dire gli interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal suddetto DM 11.3.2008;</li> <li>• gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.</li> </ul> <p><b>Mobili e componenti d'arredo</b></p> <p>Per "spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del presente decreto", si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;</li> <li>• quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, <i>boiserie</i>, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;</li> <li>• quelle relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenti;</li> <li>• quelle relative ad arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.</li> </ul>
9.4	<p><b>DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 30% delle spese sostenute dall'1.1.2014 al 31.12.2016 relative ai suddetti interventi;</li> <li>• fino all'importo massimo di 200.000,00 euro nei tre anni d'imposta.</li> </ul> <p><b>Limitazioni</b></p> <p>Il credito d'imposta è concesso a ciascuna impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei limiti delle risorse disponibili;</li> <li>• nel rispetto dei limiti "<i>de minimis</i>" (regolamento Commissione europea 1407/2013).</li> </ul>

9.5	<p><b>COSTI AGEVOLABILI</b></p> <p>Relativamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, sono agevolabili le spese effettivamente sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;</li> <li>• demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 42, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;</li> <li>• ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 42, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;</li> <li>• interventi di miglioramento e adeguamento sismico;</li> <li>• modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse per materiali, finiture e colori;</li> <li>• realizzazione di balconi e logge;</li> <li>• recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;</li> <li>• sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;</li> <li>• sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);</li> <li>• installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;</li> <li>• installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa.</li> </ul>
	<p>Relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, sono agevolabili le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);</li> <li>• interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;</li> <li>• realizzazione <i>ex novo</i> di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di <i>handicap</i>, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di <i>handicap</i>;</li> <li>• sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;</li> <li>• installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità.</li> </ul> <p>Relativamente agli interventi di incremento dell'efficienza energetica, sono agevolabili le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;</li> <li>• installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;</li> <li>• coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;</li> <li>• installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;</li> <li>• la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+, A++, A+++).</li> </ul> <p>Relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, sono agevolabili le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;</li> <li>• acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;</li> <li>• acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, <i>boiserie</i>, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;</li> <li>• acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;</li> <li>• arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.</li> </ul> <p><b>Limite massimo di spese agevolabili</b> Le spese agevolabili sono eleggibili al 100%, ma l'importo totale di tali spese non può superare l'importo di 666.667,00 euro per ciascuna impresa alberghiera, al fine di rispettare il limite massimo del credito d'imposta pari a 200.000,00 euro.</p>
	<p><b>Attestazione relativa all'effettivo sostenimento delle spese</b> Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del TUIR. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal presidente del Collegio sindacale;</li> <li>• ovvero da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;</li> <li>• ovvero da un professionista iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei consulenti del lavoro;</li> <li>• ovvero dal responsabile del CAF.</li> </ul>

9.6	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p> <p>Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese devono presentare al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, con modalità telematiche di prossima definizione.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le spese sostenute nel 2014, l'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla definizione delle suddette modalità telematiche;</li> <li>• successivamente, l'istanza dovrà essere presentata dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese.</li> </ul> <p><b>Contenuto dell'istanza</b></p> <p>Nell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili;</li> <li>• l'attestazione di effettività delle spese sostenute;</li> <li>• il credito d'imposta spettante.</li> </ul> <p><b>Documentazione da allegare all'istanza</b></p> <p>All'istanza devono essere allegati, a pena di inammissibilità della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione dell'imprenditore che elenchi i lavori effettuati;</li> <li>• l'attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese;</li> <li>• la dichiarazione relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti.</li> </ul> <p>Tale documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato dal Ministero con pubblica comunicazione.</p>
9.7	<p><b>CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.</p> <p>Entro 60 giorni dal suddetto termine di presentazione delle istanze, il predetto Ministero comunica all'impresa il riconoscimento dell'agevolazione e il relativo importo, ovvero il diniego.</p> <p>Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
9.8	<p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso;</li> <li>• è ripartito in tre quote annuali di pari importo;</li> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</li> </ul> <p>I modelli F24 devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento;</li> <li>• secondo le modalità e i termini che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia.</li> </ul>
	<p>L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p>Ai fini del controllo, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo trasmette</p>

LUIGI BLESCIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Uffici  
CESENA (FC)  
corte don Giuliano Botticelli n. 51  
tel. +39 0547 186 40 75  
e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
vico San Matteo n. 3  
tel. +39 0882 42 44 59  
e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

	<p>te all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.</p> <p><b>Irrilevanza fiscale</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;</li> <li>• non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 del TUIR.</li> </ul>
<b>9.9</b>	<p><b>REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Il credito d'imposta è revocato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi;</li> <li>• nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta;</li> <li>• per la fattispecie di acquisto di mobili e arredi, qualora i beni siano ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo;</li> <li>• in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.</li> </ul> <p>Nei suddetti casi, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.</p>
<b>9.10</b>	<p><b>INCUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Il credito d'imposta in commento è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.</p>
<b>10</b>	<p><b>CONTRIBUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b></p>
	<p>Con il DM 15.5.2015, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 19.6.2015 n. 140, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto, in forma di <i>voucher</i>, relativi all'acquisizione di servizi che devono includere la messa a disposizione di una figura professionale specializzata nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri.</p>
<b>10.1</b>	<p><b>AGEVOLAZIONI IN FORMA DI VOUCHER</b></p> <p>Le risorse finanziarie per la concessione dei contributi sono pari a 19 milioni di euro, al netto degli oneri di gestione.</p> <p>Il meccanismo prevede la distribuzione in due <i>tranche</i> successive, disciplinate con provvedimenti del Direttore della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una prima <i>tranche</i> per un importo complessivo di 10 milioni di euro, al netto degli oneri di gestione, per la concessione di singoli <i>voucher</i> del valore di 10.000,00 euro per l'acquisto dei suddetti servizi per almeno 6 mesi, con una quota di cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria di almeno 3.000,00 euro;</li> <li>• una seconda <i>tranche</i> per un importo complessivo di 9 milioni di euro, oltre alle risorse eventualmente non assegnate nella prima <i>tranche</i> per la concessione di <i>voucher</i>, secondo le modalità operative individuate con prossimo decreto, e comunque:</li> </ul>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per le imprese che presentano per la prima volta domanda di partecipazione, un <i>voucher</i> di 10.000,00 euro per l'acquisto dei suddetti servizi per almeno 6 mesi, con una quota di cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria di almeno 3.000,00 euro;</li> <li>- per le imprese ammesse alla prima <i>tranche</i> che intendono fare nuovamente ricorso all'agevolazione, un <i>voucher</i> di 8.000,00 euro per l'acquisto dei suddetti servizi per almeno 6 mesi, con una quota di cofinanziamento da parte dell'impresa beneficiaria di almeno 5.000,00 euro.</li> </ul>
10.2	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Possono presentare domanda per la concessione del suddetto <i>voucher</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le micro, piccole e medie imprese, anche in forma di società cooperativa, rispondenti ai parametri dimensionali definiti dal DM 18.4.2005;</li> <li>• le reti di imprese di cui all'art. 3 co. 4-<i>quater</i> del DL 10.2.2009 n. 5 conv. L. 9.4.2009 n. 33.</li> </ul> <p>Ai fini della concessione del contributo, le PMI e le singole imprese delle reti d'impresa devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti "<i>de minimis</i>" che, unitamente alla misura in questione, superi i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 euro per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada);</li> <li>• non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'art. 1 del regolamento Commissione europea 1407/2013 e rispettare, in generale, le condizioni previste dal suddetto Regolamento;</li> <li>• non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della concessione del <i>voucher</i>; tale requisito si applica anche in relazione alle reti d'impresa; in caso di richieste provenienti da tali soggetti, è necessario che non sussistano richieste plurime di <i>voucher</i>, in assimilazione ai divieti di partecipazione congiunta;</li> <li>• risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, in stato di attività;</li> <li>• non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;</li> <li>• avere realizzato un fatturato non inferiore a 500.000,00 euro in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati; nel caso di reti di imprese, le stesse devono avere – in via cumulativa tra gli operatori che compongono la rete – un fatturato non inferiore a 500.000,00 euro in almeno uno degli ultimi tre esercizi approvati; la soglia minima di fatturato non si applica alle <i>start up</i> innovative di cui all'art. 25 del DL 179/2012 conv. L. 221/2012;</li> <li>• non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 8.6.2001 n. 231.</li> </ul> <p>Una specifica quota delle risorse stanziata per ciascuna <i>tranche</i> è destinata alla concessione dei <i>voucher</i> a beneficio dei soggetti che, oltre ai suddetti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiano iniziato il percorso di internazionalizzazione partecipando ai "<i>Roadshow</i> per l'internazionalizzazione" organizzati dall'ICE-Agenzia;</li> <li>• presentino un profilo aziendale dal quale risulti una sufficiente potenzialità di internazionalizzazione attestata da una valutazione rilasciata da ICE-Agenzia</li> </ul>

	<p>con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda.</p> <p>È, inoltre, prevista una riserva (pari al 3% delle risorse complessivamente disponibili) destinata ai soggetti che hanno conseguito il <i>rating</i> di legalità di cui all'art. 5-ter del DL 1/2012 conv. L. 27/2012.</p>
<b>10.3</b>	<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p> <p>Sono considerate ammissibili le spese per il costo del <i>temporary export manager</i> sostenute dalla data di sottoscrizione del contratto di servizi, nell'ambito del quale deve essere individuato il soggetto che svolge la prestazione.</p> <p>Tra il beneficiario del <i>voucher</i> e il professionista specializzato nei processi di internazionalizzazione non deve sussistere conflitto di interesse, secondo autocertificazione resa attraverso il modello disponibile nell'ambito della procedura di presentazione della richiesta di erogazione.</p>
<b>10.4</b>	<p><b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le domande di accesso al <i>voucher</i> devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica;</li> <li>• nel periodo fissato con apposito provvedimento.</li> </ul> <p>Per presentare la domanda l'impresa deve disporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido;</li> <li>• della firma digitale.</li> </ul> <p>Per ciascuna <i>tranche</i>, le modalità e i termini di presentazione della domanda e le modalità operative di concessione del <i>voucher</i>, saranno definiti con decreto direttoriale.</p>
<b>10.5</b>	<p><b>EROGAZIONE DEL VOUCHER</b></p> <p>L'erogazione del <i>voucher</i> avviene in un'unica soluzione.</p> <p>Non è prevista l'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.</p>
<b>10.6</b>	<p><b>REVOCA</b></p> <p>Le agevolazioni sono revocate qualora sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti e condizioni ovvero il venir meno degli stessi.</p>
<b>11</b>	<p><b>IRAP E ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - AUMENTO AUTOMATICO DELLE ALIQUOTE VIGENTI NELLA REGIONE MOLISE</b></p> <p>Per effetto dell'accertamento del mancato raggiungimento, nel 2014, degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, nella Regione Molise si applica, anche nel 2015, l'incremento automatico (rispetto al livello delle aliquote vigenti nella Regione medesima):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'aliquota IRAP, in misura pari a 0,15 punti percentuali;</li> <li>• dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, in misura pari a 0,30 punti percentuali.</li> </ul> <p><b>Modalità di applicazione dell'aumento dell'addizionale IRPEF</b></p> <p>Il Ministero dell'Economia e Finanze, con la ris. 15.6.2015 n. 5/DF, ha chiarito che l'incremento automatico di 0,30 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF vigente, previsto per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai <i>deficit</i> sanitari, si applica a tutti gli scaglioni di reddito IRPEF, poiché costituisce una disposizione speciale che deroga all'ordinaria disciplina.</p> <p>Pertanto, la Regione sottoposta al piano di rientro dal <i>deficit</i> sanitario è tenuta ad applicare l'incremento nella misura fissa di 0,30 punti percentuali dell'aliquota</p>

	dell'addizionale regionale IRPEF, rispetto a quelle vigenti, su tutti gli scaglioni di reddito, compresi i redditi ricadenti nel primo scaglione (fino a 15.000,00 euro).
<b>12</b>	<b>BLOCCO DELLA TRASFORMAZIONE IN CREDITO D'IMPOSTA DELLE DTA</b>
	<p>Per effetto dell'art. 17 del DL 27.6.2015 n. 83, entrato in vigore il giorno stesso e in corso di conversione in legge, non sono più applicabili le seguenti ipotesi di trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (c.d. "deferred tax assets", DTA) relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasformazione in presenza di perdita civilistica (co. 55 del DL 225/2010);</li> <li>• trasformazione in presenza di perdita fiscale (co. 56-bis del DL 225/2010);</li> <li>• trasformazione in presenza di valore della produzione netta negativo (co. 56-bis.1 del DL 225/2010);</li> <li>• trasformazione in caso di liquidazione volontaria (co. 56-ter del DL 225/2010).</li> </ul>
	<p>Inoltre, a seguito della riformulazione dell'art. 106 co. 3 del TUIR (ad opera dell'art. 16 dello stesso DL 83/2015), che prevede per le banche la deduzione integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti nel bilancio in cui sono iscritte, viene meno il disallineamento tra la norma civilistica e quella fiscale e, quindi, anche la necessità di iscrivere le DTA. Conseguentemente, anche in relazione a tale fattispecie, non troverà più applicazione la disciplina della conversione delle DTA in credito d'imposta.</p> <p><b>Decorrenza della norma</b></p> <p>Il blocco della trasformazione delle DTA relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali rileva per tutte le attività per imposte anticipate iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore dell'art. 17 del DL 83/2015.</p> <p>Pertanto, il blocco della trasformazione in commento riguarda le DTA iscritte per la prima volta nel bilancio in corso al 27.6.2015 e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare decorre dal bilancio chiuso al 31.12.2015.</p>
<b>13</b>	<b>PICCOLE E MICRO IMPRESE LOCALIZZATE NELLE ZONE FRANCHE URBANE (ZFU) DELL'EMILIA ROMAGNA - ESENZIONE DA IRPEF/IRES, IRAP E IMU</b>
	L'art. 12 del DL 19.6.2015 n. 78, entrato in vigore il 20.6.2015 e in corso di conversione in legge, ha istituito una zona franca urbana (ZFU) in Emilia Romagna, in relazione ai territori colpiti dall'alluvione del 17.1.2014 (di cui al DL 4/2014 conv. L. 50/2014) e nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012 (di cui al DL 74/2012 conv. L. 122/2012), con zone rosse nei centri storici.
<b>13.1</b>	<b>DELIMITAZIONE DELLA ZONA FRANCA</b>
	<p>La perimetrazione della zona franca è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Comune di Modena limitatamente alle frazioni di La Rocca, San Matteo, Navicello, Albareto;</li> <li>• i centri storici dei Comuni con zone rosse: Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, San Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, Sant'Agostino.</li> </ul>
<b>13.2</b>	<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>
	<p>Quanto ai soggetti che possono beneficiare del trattamento di favore, si tratta delle imprese localizzate nella ZFU con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono essere micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6.5.2003 n. 2003/361/CE e del DM 18.4.2005, e</li> </ul>

	<p>avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono risultare costituite alla data del 31.12.2014;</li> <li>• devono svolgere la propria attività all'interno della zona franca; in particolare, tali micro imprese devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e devono rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" (regolamenti della Commissione europea 18.12.2013 n. 1407 e 1408);</li> <li>• devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.</li> </ul>
<b>13.3</b>	<p><b>AGEVOLAZIONI</b></p> <p>Per le suddette imprese, localizzate in detta zona franca, sono previste, per il periodo d'imposta in corso al 20.6.2015 e per quello successivo (anni 2015 e 2016, per i soggetti "solari"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;</li> <li>• l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.</li> </ul>
<b>13.4</b>	<p><b>DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b></p> <p>Per l'attuazione della disciplina in esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DM 10.4.2013, recante "Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza»".</p> <p>Di conseguenza, sebbene l'art. 12 del DL 78/2015 non lo preveda espressamente, per fruire dei benefici di cui si è detto, i soggetti in possesso dei requisiti dovranno presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un'apposita istanza, il cui modello dovrà essere adottato dallo stesso Ministero, unitamente alle indicazioni circa le modalità ed i termini di presentazione.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
6.7.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 PF	<p>Le persone fisiche, con studi di settore, che presentano il modello UNICO 2015 PF devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</li> <li>• del saldo per l'anno 2014 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale;</li> <li>• del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";</li> <li>• dell'imposta sostitutiva del 10% per l'anno 2014, per i contribuenti che erano in regime agevolato per le nuove attività produttive (c.d. "forfettini");</li> <li>• del saldo per l'anno 2014 del contributo di solidarietà del 3%;</li> <li>• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
6.7.2015	Versamenti contributi INPS da UNICO 2015 PF	<p>Le persone fisiche, con studi di settore, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno 2014;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno 2015.</li> </ul> <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• artigiane o commerciali, con studi di settore;</li> <li>• anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale".</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
6.7.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, con studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
6.7.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%,</p>



		<p>delle imposte dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
6.7.2015	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2014;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2015.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
6.7.2015	Versamento saldo IVA da UNICO 2015	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2014, risultante dalla dichiarazione unificata, se non effettuato entro il 16.3.2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 e fino al 16.6.2015.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
6.7.2015	Versamento IVA da studi di settore	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore;</li> <li>• dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati.</li> </ul> <p>Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).</p>
6.7.2015	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendi-</p>

		conto, con studi di settore, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
6.7.2015	Dichiarazione e versamento "exit tax"	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 6.7.2015 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
7.7.2015	Presentazione diretta modelli 730/2015	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2015 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• avvalendosi della dichiarazione precompilata;</li> <li>• unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.</li> </ul> Non è possibile presentare direttamente il modello 730/2015 in forma congiunta. Il modello 730/2015 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. In alternativa, entro lo stesso termine, il modello 730/2015 può essere presentato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;</li> <li>• oppure ad un professionista abilitato o ad un CAF-dipendenti.</li> </ul>
7.7.2015	Presentazione modelli 730/2015 al sostituto d'imposta	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2015: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2015, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;</li> <li>• avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" già compilato;</li> <li>• unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).</li> </ul> In alternativa, entro lo stesso termine, il modello 730/2015

LUIGI BLESCIA  
 DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Uffici  
 CESENA (FC)  
 corte don Giuliano Botticelli n. 51  
 tel. +39 0547 186 40 75  
 e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
 vico San Matteo n. 3  
 tel. +39 0882 42 44 59  
 e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

		<p>può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente in via telematica;</li> <li>• oppure ad un professionista abilitato o ad un CAF-dipendenti.</li> </ul>
7.7.2015	Presentazione modelli 730/2015 ad un professionista o CAF	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti;</li> <li>• avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato);</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).</li> </ul> <p>Il modello 730/2015 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p> <p>In alternativa, entro lo stesso termine, il modello 730/2015 può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente in via telematica;</li> <li>• oppure al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale.</li> </ul>
7.7.2015	Adempimenti modelli 730/2015	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, i professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare il calcolo delle imposte dovute dal contribuente o per le quali ha diritto al rimborso;</li> <li>• consegnare al contribuente la copia del modello 730/2015 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).</li> </ul> <p>La consegna deve comunque avvenire prima della trasmissione telematica della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I CAF e i professionisti che entro il 7.7.2015 abbiano effettuato la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di almeno l'80% dei modelli 730/2015 possono completare l'attività di consegna e invio entro il 23.7.2015.</p>
7.7.2015	Trasmissione telematica modelli 730/2015	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasmettere direttamente in via telematica i modelli 730/2015 elaborati, oppure incaricare della</li> </ul>

		<p>loro trasmissione un intermediario abilitato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnare le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</li> </ul>
7.7.2015	Trasmissione telematica modelli 730/2015	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli 730/2015 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2015 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>I CAF e i professionisti che entro il 7.7.2015 abbiano effettuato la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate di almeno l'80% dei modelli 730/2015 possono completare l'attività di invio entro il 23.7.2015.</p>
13.7.2015	Credito d'imposta digitalizzazione	<p>Le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i> possono effettuare, a partire dalle ore 10.00, l'invio telematico delle domande di concessione del credito d'imposta per la digitalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2014;</li> <li>• tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>).</li> </ul> <p>Le domande possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 24.7.2015; rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
16.7.2015	Ravvedimento acconto IMU/TASI 2015	<p>I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2015, la cui scadenza era il 16.6.2015, con applicazione della sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali.</p>
16.7.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 SC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.7.2015	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero</p>

LUIGI BLESCIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Uffici  
CESENA (FC)  
corte don Giuliano Botticelli n. 51  
tel. +39 0547 186 40 75  
e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
vico San Matteo n. 3  
tel. +39 0882 42 44 59  
e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

LUGLIO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

		<p>dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2014;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2015.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.7.2015	Versamento saldo IVA da UNICO 2015	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2014, risultante dalla dichiarazione unificata, se non effettuato entro il 16.3.2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
16.7.2015	Versamento IVA da studi di settore	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore;</li> <li>• dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati.</li> </ul> <p>Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).</p>
16.7.2015	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
16.7.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 PF	<p>Le persone fisiche, senza studi di settore, che presentano il modello UNICO 2015 PF devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</li> <li>• del saldo per l'anno 2014 relativo alle addizionali</li> </ul>

		<p>IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";</li> <li>• dell'imposta sostitutiva del 10% per l'anno 2014, per i contribuenti che erano in regime agevolato per le nuove attività produttive (c.d. "forfettini");</li> <li>• del saldo per l'anno 2014 del contributo di solidarietà del 3%;</li> <li>• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.7.2015	Versamenti contributi INPS da UNICO 2015 PF	<p>Le persone fisiche, senza studi di settore, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno 2014;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno 2015.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.7.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, senza studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.7.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.7.2015	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2014;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno</li> </ul>

		2015. Tali versamenti possono essere rateizzati.
16.7.2015	Versamento saldo IVA da UNICO 2015	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2014, risultante dalla dichiarazione unificata, se non effettuato entro il 16.3.2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 (fino al 16.6.2015) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 17.6.2015 - 16.7.2015. Tale versamento può essere rateizzato.
16.7.2015	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
16.7.2015	Versamento rata saldo IVA 2014	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2015, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2014, devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.7.2015	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.6.2015 o il 6.7.2015, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
16.7.2015	Dichiarazione e versamento "exit tax"	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 16.7.2015 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul>

LUGLIO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

		In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
16.7.2015	Imposta di bollo speciale	Gli intermediari finanziari devono versare l'imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2014, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo.
16.7.2015	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2015.</li> </ul>
20.7.2015	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre aprile-giugno 2015. La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica;</li> <li>direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
20.7.2015	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono: <ul style="list-style-type: none"> <li>presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre aprile-giugno 2015;</li> <li>versare la relativa imposta.</li> </ul>
		La dichiarazione deve essere presentata: <ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica;</li> <li>anche in mancanza di operazioni.</li> </ul> <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p>
20.7.2015	Finanziamenti agevolati società cooperative	Le società cooperative di piccola e media dimensione possono iniziare a presentare le domande: <ul style="list-style-type: none"> <li>per la concessione di finanziamenti agevolati allo scopo di sostenere la nascita, lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative;</li> <li>mediante invio tramite posta elettronica certifi-</li> </ul>



		<p>cata (PEC) ai seguenti indirizzi: CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa (cfi@pec.it) e SOFICOOP sc (soficoop@pec.soficoop.it).</p> <p>Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.</p>
23.7.2015	Adempimenti modelli 730/2015	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti che entro il 7.7.2015 hanno inviato almeno l'80% dei modelli 730/2015 devono completare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2015 e delle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2015 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul>
24.7.2015	Credito d'imposta digitalizzazione	<p>Le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i> devono effettuare, entro le ore 12.00, l'invio telematico delle domande di concessione del credito d'imposta per la digitalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2014;</li> <li>• tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>).</li> </ul> <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
27.7.2015	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di giugno 2015;</li> <li>• ovvero al trimestre aprile-giugno 2015.</li> </ul>
		<p>I soggetti che, nel mese di giugno 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2015, appositamente contrassegnati;</li> <li>• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul>
30.7.2015	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio</li> </ul>

LUIGI BLESCIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Uffici  
CESENA (FC)  
corte don Giuliano Botticelli n. 51  
tel. +39 0547 186 40 75  
e-mail [cesena@studiobleiscia.it](mailto:cesena@studiobleiscia.it)

SAN SEVERO (FG)  
vico San Matteo n. 3  
tel. +39 0882 42 44 59  
e-mail [sansevero@studiobleiscia.it](mailto:sansevero@studiobleiscia.it)

		<p>2015 e al pagamento della relativa imposta di registro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2015.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
31.7.2015	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le "Certificazioni Uniche 2015", relative al 2014, che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730.</p> <p>Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;</li> <li>• le provvigioni;</li> <li>• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.</li> </ul>
31.7.2015	Presentazione modelli 770/2015	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello 770/2015 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti);</li> <li>• il modello 770/2015 Ordinario.</li> </ul> <p>La presentazione dei modelli 770 deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
31.7.2015	Regolarizzazione modelli 770/2014	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione dei modelli 770/2014, relativi al 2013;</li> <li>• le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2014;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2014.</li> </ul>
		<p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.</li> </ul>
31.7.2015	Dilazione somme	<p>I contribuenti iscritti a ruolo, decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'art. 19 del DPR 602/73, possono</p>

LUGLIO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

	iscritte a ruolo	richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino ad un massimo di 72 rate mensili;</li> <li>• a condizione che la decadenza sia intervenuta entro il 31.12.2014.</li> </ul>
31.7.2015	Versamento rate da UNICO 2015	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 16.6.2015, devono versare la terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
31.7.2015	Versamento rate da UNICO 2015	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 6.7.2015 o il 16.7.2015, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
31.7.2015	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativo al trimestre aprile-giugno 2015;</li> <li>• utilizzando il nuovo modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 20.3.2015.</li> </ul> <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica;</li> <li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
31.7.2015	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;</li> <li>• con riferimento al trimestre aprile-giugno 2015.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiesto a rimborso;</li> <li>• oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li> </ul>
31.7.2015	Comunicazione acquisti da San Marino	Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di giugno 2015.
		È obbligatorio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;</li> <li>• trasmettere la comunicazione in via telematica</li> </ul>

LUGLIO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

		(direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
31.7.2015	Comunicazioni "monitoraggio fiscale esterno"	<p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno precedente riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;</li><li>• di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.</li></ul>